

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1405)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1973
(V. Stampato n. 2429)*

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DE MITA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 dicembre 1973*

Modifica all'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il comma settimo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è sostituito dal seguente:

« L'Ente nazionale non può promuovere la costituzione di società, nè assumere partecipazioni. Tuttavia, nei casi in cui l'interesse nazionale per una collaborazione tecnica ed

economica con enti o imprese di altri paesi europei o le dimensioni o il carattere sperimentale degli impianti o la novità delle tecniche ne rendano opportuna la partecipazione, l'Ente nazionale, con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle direttive generali fissate dal CIPE e d'intesa con il CNEN per quanto di sua competenza, oltre a svolgere attività di consulenza per impianti esteri, può promuovere la costituzione di società con società o enti stranieri, o assumervi partecipazioni, che abbiano come oggetto:

- a) l'attività di esportazione o importazione dell'energia elettrica con l'Italia;
- b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari;
- c) la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di trasporto ».